

Roma di Amnesty International, sempre riguardo al consigliere diplomatico Inchausti Valdez si segnala che questa ultima redasse nel 1982 un'informazione confidenziale volta a sollecitare l'intervento della polizia contro i *leader* studenteschi dell'opposizione nell'Università cattolica « Nostra signora di Asuncion »;

il contesto storico richiamato dalla denuncia rinvia ad una delle pagine più tragiche della storia dell'America Latina, a quella alleanza del terrore di Stato tra le dittature del cono sud del continente che in spregio ad ogni elementare rispetto della vita e della dignità umana imprigionano, saranno uccise o fece sparire migliaia e migliaia di oppositori di uomini, di donne e di giovani;

dopo anni di silenzio il velo sulla tragedia latino-americana si è finalmente sollevato e le responsabilità cominciano ad essere non solo accertate ma giudicate nei tribunali, così che atteggiamenti di benevola indifferenza non sono più praticabili verso coloro che si sono macchiati di crimini contro l'umanità e verso i loro complici —:

se i fatti sopra riportati rispondano al vero, in caso affermativo, poiché appare in contrasto con i principi dello spirito pubblico italiano il fatto che un vecchio informatore della polizia di un regime dittatoriale, sanguinario ricopra un incarico diplomatico nel nostro paese e quali passi intenda compiere presso il governo paraguaiano per manifestare tale incompatibilità. (5-08862)

RIVOLTA e NICCOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 36, concernente la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, stabiliva che al termine della manifestazione il padiglione italiano fosse donato in proprietà al comune di Bari;

tale comune il 26 gennaio ultimo scorso ha formalizzato la sua volontà di non accettare la donazione;

in data 1° febbraio 2001 il Ministro degli affari esteri ha trasmesso alla Camera copia della relazione svolta al Consiglio dei ministri in cui informava di avere ricevuto dalla Fiera di Roma spa e dal comune di Trieste richiesta di assegnazione del padiglione fieristico suindicato e in cui proponeva di dare seguito all'offerta avanzata dalla Fiera di Roma;

la destinazione a Bari era stata decisa dal Parlamento e quindi dovrà essere il Parlamento a decidere una diversa destinazione —:

in base a quali criteri e valutazioni il Ministro abbia proposto la destinazione del padiglione alla Fiera di Roma limitandosi ad informare il Parlamento anziché a coinvolgerlo nella decisione e se non ritenga doveroso sottoporre alla preventiva valutazione del Parlamento ogni decisione riguardante la destinazione del padiglione in oggetto. (5-08863)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

TARADASH. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il direttore tecnico della Associazione sportiva Roma, Fabio Capello, a proposito dei casi di passaporti irregolari emersi nei giorni scorsi, il 3 febbraio scorso ha dichiarato che « Non vedo perché chi ha sbagliato non debba pagare. Lazio e Inter hanno giocato lo scorso anno con giocatori irregolari, penalizzando le squadre che invece erano in regola. Non credo che di questo possa essere contenta la Juventus. Sarebbe giusto riscrivere le classifiche e penalizzare i club che sbagliano. Questo si dovrebbe fare, e subito, se venissero ap-

plicate le regole. E non due anni dopo che si è scoperto l'accaduto » (Ansa, 3 febbraio 2001, ore 15.45);

a seguito delle dichiarazioni di Fabio Capello, i legali della società sportiva Associazione sportiva Lazio, il 9 febbraio scorso, hanno depositato presso l'ufficio legale della Federcalcio la lettera con la quale il presidente della società, Sergio Cragnotti, ha chiesto l'esonero della clausola compromissoria per poter procedere per via giudiziaria nei confronti del direttore tecnico della Roma. Nel sollecitare l'autorizzazione, il presidente Cragnotti ha allegato l'atto di citazione nel quale, oltre a ricostruire quanto è avvenuto nel mercato borsistico dopo le dichiarazioni di Capello, sono quantificati i danni subiti dalla Lazio in complessivi 64 miliardi, così suddivisi: 60 miliardi a titolo di danni patrimoniali e di immagine (l'equivalente del calo subito dalle azioni Lazio) e 4 a titolo di danni morali »;

il portavoce del presidente della Lazio, il dottor Guido Paglia, ha sottolineato che « il valore delle azioni ha subito una perdita di oltre il 3 per cento nonostante la vittoria della squadra. È la dimostrazione che ciò è dovuto al polverone che Capello ha alzato. Per questo abbiamo avviato una causa civile nei confronti del tecnico » (Ansa, 5 febbraio 2001, ore 19.54);

il legale della società, il dottor Ugo Longo, ha sottolineato che « il presidente Cragnotti ha ribadito ancora una volta l'intenzione di utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento giuridico consente al fine di ottenere il doveroso ristabilimento della verità per quanto concerne la Lazio e soprattutto la necessità di tutelare il patrimonio della società e i numerosi azionisti dagli ingenti danni che derivano da affermazioni arbitrarie e destituite di ogni fondamento » (Ansa, 6 febbraio 2001, ore, 19,15);

il Presidente del club romanista, Franco Sensi, intervenendo in diretta ad una radio locale (Radio Incontro), il 5 febbraio 2001, ha affermato che « non ho

interesse ad intervenire su quanto detto da Capello. Né come Presidente della Roma, né come membro della Federazione perché Capello ha parlato a titolo personale e non da dipendente della Roma. Anzi sono contento e lo ringrazio per aver parlato a titolo personale evitando di coinvolgere la società » (Ansa, 5 febbraio 2001);

l'8 febbraio scorso, Fabio Capello ha spiegato nel corso di una famosa trasmissione televisiva (Striscia la Notizia) che « se la Roma vincessero lo scudetto con passaporti falsi, se colpevoli, saremmo disposti a dare indietro il titolo »;

il 20 febbraio scorso, il legale della Lazio, l'avvocato Ugo Longo, ha dichiarato, nel corso di un'intervista durante una trasmissione televisiva (intervista di Darwin Pastorin – trasmissione 'Speciale parole di calcio' – in onda il 20 febbraio su Sport Stream e su Calcio Stream), « Ognuno si dovrebbe occupare dei fatti di casa propria. Non so se Cragnotti potrà perdonare Capello, certo le sue dichiarazioni sono state inopportune, la Lazio è estranea ad ogni attività »;

il collegio straordinario di garanzia della Federazione italiana giuoco calcio, nel parere espresso in esito alla seduta dell'8 febbraio 2001 a seguito della richiesta del Commissario straordinario della Federazione, il dottor Gianni Petrucci, ha considerato che « la constatazione incontestata o incontestabile nella documentazione necessaria per lo schieramento in campo di un atleta, pur nell'ipotesi di assoluta buona fede della società di appartenenza e dello stesso atleta, – ed anche in ipotesi di assoluta assenza di specifiche responsabilità individuali – e idonea a determinare l'irregolarità della gara cui l'atleta non aveva titolo a partecipare, sulla base delle norme di diritto sportivo e dei consolidati precedenti giurisprudenziali nazionali ed internazionali;

il Codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio, all'articolo 1, comma 3, dispone che: ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi

lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale »;

nel corso del suo intervento alla Conferenza nazionale sullo sport, il 6 ottobre 1999, il Ministro interrogato, nel sottolineare che le « evoluzioni importanti » che il mondo dello sport ha vissuto, come « le possibilità di quotazione in borsa, di sviluppare il merchandising, di gestire gli stadi », « possono tradursi in nuove e significative risorse per lo sport spettacolo », ha dichiarato che « Gli italiani amano lo sport per le emozioni che è in grado di suscitare. Ma esistono confini che troppo spesso vengono superati. È, nostro dovere capirne le ragioni, è nostro compito, è vostro compito, fare il possibile perché lo sport resti negli argini del divertimento, della passione, della competizione leale » (fonte: www.beniculturali.it);

l'evoluzione registrata nel mondo del calcio professionista, con la quotazione in borsa delle principali società sportive, non può finire per condizionare né la competizione agonistica fra le squadre, né modificare i canoni che regolano la comunicazione nel mondo dello sport, che, rappresentando un elemento quanto mai significativo della competizione stessa e un tramite tra le società sportive ed il pubblico, deve rimanere svincolata dalle regole del mercato azionario, e comunque non deve mai rappresentare un limite alla libertà di manifestazione del pensiero da parte di coloro che in tale mondo operano;

le dichiarazioni del direttore tecnico di una squadra che gioca ai massimi livelli del campionato, anche per il richiamo in esse insito al rispetto delle regole, rientrano, soprattutto perché espresse a titolo personale e non a nome della società sportiva, nell'ambito delle libertà inviolabili non suscettibili di limitazione se non al fine di garantire un diritto fondamentale ritenuto prevalente, ma in nessun caso devono subire il condizionamento dei meccanismi del mercato azionario, né divenire oggetto di sindacato da parte della Federazione Italiana non potendosi ritenere che

esse siano state formulate in violazione delle norme di comportamento statuite dal Codice di giustizia sportiva vigente —:

se non ritenga di assumere ogni iniziativa necessaria affinché la quotazione in borsa di molte società sportive non finisca né per condizionare i meccanismi della competizione né costituire presupposto per una censura e una limitazione inammissibile della libertà di espressione che, dato il rilievo mediatico che lo svolgimento del Campionato di serie A ha assunto, rappresenta uno degli elementi propri della competizione stessa. (3-06945)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 7), della legge 28 settembre 1998, n. 337, che riforma la disciplina relativa alla riscossione, è stato previsto « l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive »;

l'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ha definito le modalità e le autorizzazioni generali necessarie per l'accesso alle banche dati al sistema informativo del Ministero delle finanze ed alle altre banche dati della pubblica amministrazione;

il decreto ministeriale 16 novembre 2000, nel definire in particolare l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, autorizza i concessionari della riscossione ad accedere al sistema « in qualunque momento successive alla consegna del ruolo »;

la possibilità di accesso dal momento successivo di consegna del ruolo — di fatto